



HOTEL A 5 STELLE, ACQUA DEL RUBINETTO NEGATA, NESSUN OBBLIGO DI SERVIRLA AL CLIENTE

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

1 INTRODUZIONE

Ci sono vacanze che si ricordano per il panorama, per il servizio impeccabile, per la camera vista mare.-

E poi ci sono vacanze che finiscono in Cassazione per una bottiglia d'acqua.-

O meglio: per **l'acqua del rubinetto non servita a tavola**.-

La vicenda riguardava una ospite di un hotel a 5 stelle, a cui durante la permanenza, secondo quanto lamentato dalla stessa, le sarebbe stata ripetutamente negata la possibilità di consumare **acqua potabile del rubinetto** durante i pasti.-

La cliente sosteneva, quindi, di essere stata costretta ad acquistare acqua minerale in bottiglia, al costo di **7 euro a bottiglia**, chiedendo la condanna degli albergatori al pagamento di **2.763 euro** a titolo di risarcimento del danno.-

Secondo la sua prospettazione, avere acqua potabile al tavolo avrebbe dovuto rappresentare un servizio normale, quasi scontato, al pari delle lenzuola pulite o del sapone in bagno.-

Da qui nasceva una controversia arrivata sino alla Suprema Corte.-

Vediamo come è andata a finire.-

2 LA SENTENZA

La Suprema Corte, con la sentenza n. 11827/2026, ha confermato la decisione dei giudici di merito, **respingendo il ricorso della cliente.**-

Per i giudici, il punto centrale è chiaro: **non è stata indicata alcuna norma di legge** che imponga all'albergatore di servire agli ospiti acqua proveniente dalla condotta idrica pubblica durante l'attività di ristorazione.-

Secondo la Corte, avrebbe potuto assumere rilievo solo un eventuale **accordo iniziale tra cliente e struttura**, con cui l'albergo si fosse impegnato espressamente a fornire acqua di rubinetto durante i pasti.-

In assenza di tale patto, **non può dirsi che la struttura abbia violato un obbligo contrattuale.**-

Non passa neppure la tesi secondo cui sarebbe stato l'hotel a dover dimostrare la non potabilità dell'acqua del rubinetto.-

La Cassazione valorizza, infatti, anche un altro aspetto pratico: la somministrazione di acqua della condotta avrebbe potuto comportare per la struttura l'adozione di **specifiche procedure di autocontrollo e verifiche**, anche sotto il profilo microbiologico.-

In altre parole: **non basta dire "è acqua pubblica, quindi me la devi servire".**-

Se l'albergo non ha assunto quell'obbligo e se nessuna norma lo impone, **il rifiuto di servire acqua del rubinetto non integra, di per sé, un illecito contrattuale o extracontrattuale.**-

Inoltre, per la Corte, non si poteva parlare di **effettivo danno economico** o di **reale stress emotivo**, anche considerando che il soggiorno di lusso era costato complessivamente **5.712 euro.**-

Il costo dell'acqua, per quanto certamente salato, si inseriva comunque in un contesto di **vacanza d'élite**, nel quale una spesa accessoria di quel tipo **non poteva essere automaticamente trasformata in un danno risarcibile.**-

In conclusione, il cliente può certamente preferire l'acqua del rubinetto.-

Può trovarla più economica, più ecologica, più ragionevole.-

Può anche ritenere eccessivo pagare **7 euro una bottiglia d'acqua.**-

Ma da questa preferenza **non nasce automaticamente un obbligo giuridico a carico dell'hotel.**-